



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 18/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2003

D.G.R. n. 1222 del 2 luglio 2013 ad oggetto: "Seguito alle deliberazioni di G.R. n.479 del 15.3.2011 e n.2328 del 24.10.2011. Definizione del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale - Direttive". Rettifica e precisazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 2.7.2013, al primo punto del dispositivo, dà indirizzo "all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio, determinato in € 1.000,00, oltre oneri di legge, per ogni controversia pendente"; per mero errore materiale, al quinto punto del dispositivo della medesima deliberazione, nella parentesi posta a conclusione del periodo, viene prevista la "compensazione delle spese del secondo grado"; lette le premesse del provvedimento citato e sentito l'avvocato Ettore Sbarra, che ha espresso parere favorevole sulla proposta degli ex dipendenti per la definizione del contenzioso in atto recepita con la D.G.R. n. 1222 cit., occorre procedere alla rettifica dell'errore materiale sopraindicato, con la precisazione che il contributo sulle spese di giudizio, pari ad € 1.000,00, oltre oneri di legge, compete per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, e che sarà corrisposto direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.; la deliberazione n. 1222 del 2.7.2013, nella sua parte motiva e dispositiva, rimane pienamente confermata per tutto quanto non oggetto della presente rettifica e precisazione.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 N. 28 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente ritrascritte

1. di rettificare e precisare il dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1222 del 2.7.2013 come segue:

- al primo punto del dispositivo, dopo la parola "pendente" sono aggiunte le seguenti ", anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.;"
- al quinto punto del dispositivo le parole "con compensazione delle spese del secondo grado" sono soppresse.

2. di trasmettere il presente provvedimento agli avvocati che difendono la Regione nei giudizi pendenti con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale della Giunta Regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
